

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL POTERE SOSTITUTIVO DEGLI ORGANI COMUNALI NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI NULLI AI SENSI DEL D.LGS 39/2013

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed in particolare a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, dello stesso Decreto:

a) l'individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 di competenza del Comune, in sostituzione degli organi titolari che si trovano in posizione di interdizione dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013;

b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

2. Nel caso in cui un organo del Comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 il medesimo affidamento è nullo e l'organo che vi ha dato causa è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

1. Le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013 devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, all'atto del conferimento dell'incarico.

2. L'Organo/Servizio del Comune che conferisce l'incarico deve acquisire la dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013 preventivamente alla nomina e procedere alla successiva pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

3. Con specifico riguardo al conferimento degli incarichi dirigenziali, l'Organo/Servizio del Comune che conferisce l'incarico si avvale dell'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013 per l'acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013 e per la successiva pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

4. Nel corso degli incarichi di cui al comma 3, gli interessati dovranno presentare - entro il 31 ottobre di ogni anno - al Responsabile della prevenzione della corruzione la dichiarazione di cui al comma 1 contestualmente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 62 del 16/4/2013 (art. 11 del Codice di comportamento del Comune di Marano sul Panaro).

ART. 3 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. I soggetti come espressamente individuati dal D.Lgs. n. 39/2013 hanno l'obbligo di dare tempestivamente comunicazione scritta all'organo monocratico o al presidente dell'organo collegiale che ha conferito l'incarico, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
- b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 con ~~una carica~~ o un incarico ricoperti presso questo Comune.

2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D. Lgs. n. 196/2003 ai fini della pubblicazione.

ART. 4 EFFETTI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 ed i relativi contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del medesimo Decreto.
2. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l'inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, del Decreto stesso.
3. Nel caso in cui l'organo del Comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

ART. 5 PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E DI DECADENZA E DI INCONFIRIBILITÀ' DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE DEL D. LGS. 39/2013

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, qualora abbia conoscenza - anche su segnalazione scritta di terzi - dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, oppure di una dichiarazione mendace, provvederà a contestare tali situazioni sia all'organo conferente sia al soggetto incaricato, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le deduzioni alle contestazioni.
2. Entro i 15 giorni successivi al termine per la presentazione delle deduzioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione accerta, con provvedimento espresso e motivato, l'eventuale nullità, e comunica tale circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato.
3. Dalla data di comunicazione del provvedimento all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013.
4. I provvedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente ed inviati ai soggetti di cui al comma 2.

ART. 6 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il relativo potere sostitutivo sarà attribuito:

- nel Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco (nel caso in cui il Vice-Sindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, nell'assessore più anziano di età);
 - nel Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Vice Sindaco (ipotesi verificabile nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco);
 - nel Segretario comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dai Responsabili.
2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico sarà adottato: dal Vice-Sindaco sentito l'assessore competente per la materia oggetto dell'incarico; dal Segretario comunale, sentito il Sindaco.
 3. L'organo titolare del potere sostitutivo - qualora accerti l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se ritenga comunque opportuno l'affidamento – attiverà la procedura entro 10 (dieci) giorni; è possibile conferire l'incarico dichiarato nullo allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo, a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità, ovvero ad altro soggetto.
 4. L'organo surrogante comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all'Amministrazione Comunale, ai Responsabili interessati, ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale.

ART. 7 REVOCA AL RESPONSABILE DELL'INCARICO AMMINISTRATIVO DI VERTICE O DIRIGENZIALE

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile di prevenzione della corruzione, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale può, entro 30 (trenta) giorni, formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione.
2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame, ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame dell'Autorità.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la delibera di approvazione e costituisce parte integrante del vigente Regolamento degli uffici e servizi e del piano della prevenzione della corruzione.